

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3143

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUBINACCI, ALPINI, PARIGI

Presentata il 13 settembre 1985

Modifiche alle norme in materia di imposte sulle successioni e donazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel progetto di riordino della legislazione fiscale un posto particolare hanno le imposte sulle successioni e donazioni, le cui modifiche hanno, per ragioni di equità, l'urgenza di una assoluta precedenza, condivisa, d'altra parte, dallo stesso Ministro delle finanze.

Le attuali aliquote sono in vigore da dieci anni in base alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e già allora erano ritenute fortemente progressive per la rapida frequenza degli scaglioni in una imposta di carattere sostanzialmente patrimoniale.

La curva delle aliquote è divenuta man mano sempre più iniqua ed intollerabile per la galoppante inflazione, che in questi dieci anni, ha raggiunto i più alti valori, che mai in tempo di pace hanno flagellato il popolo italiano.

L'alta febbre inflattiva, infatti, ha determinato continui incrementi monetari dei valori immobiliari più che gli stessi tassi di inflazione.

Un esempio chiarirà l'assurda e perversa pretesa fiscale: la esenzione dell'imposta sul valore globale, fissata in lire 30 milioni, rappresentava nel 1975 il costo base per la fissazione dell'equo canone di un appartamento medio di mq. 120 (lire 250.000 al mq.); nel 1984 30 milioni di lire rappresentavano il costo, sempre per la fissazione dell'equo canone di mq. 35 (lire 840.000 al mq.), pari cioè ad una stanza e mezzo dello stesso appartamento. La situazione nel 1985 è peggiorata di un altro 8-9%.

La conseguenza fiscale è che nel 1975 quell'appartamento era esente dall'imposta sul valore globale, nel 1985, è invece

tassabile per un imponibile di lire 110 milioni che comportano un tributo di lire 3.900.000. La stessa cosa succede per il valore dei terreni e di ogni altro elemento assoggettabile a questo tipo di imposte.

La cosa è troppo nota perché di essa occorra dare dimostrazione. La accentuata progressività della curva delle aliquote con il sinergico, decennale, tasso di inflazione a due cifre, ha creato una vera e propria illegale, perché non disposta per legge, espropriazione generalizzata contro i piccoli e medi patrimoni immobiliari ed una situazione sperequata e punitiva delle attività economiche che come l'agricoltura si fondano prevalentemente sul capitale fondiario.

La presente proposta di legge propone una nuova tariffa delle aliquote per scaglioni, rivalutati per il coefficiente 4, onde consentire lo stesso livello di pressione fiscale presente alla data di approvazione della legge n. 576 del 1975.

È stata inoltre prevista la eliminazione del vecchio primo scaglione e la rivalutazione ed unificazione del secondo e terzo scaglione, onde esentare del tutto le minime consistenze patrimoniali (fino a lire 10 milioni) la cui esazione dell'imposta è più costosa del beneficio erariale, e come tale meno dispersiva per l'attività degli uffici impositori e più perequata ed equa nei confronti delle contribuenze.

In adesione ai principi sanciti dalla costituzione (articoli 44 e 47) ed alle direttive e regolamenti comunitari, l'articolo 2 prevede alcune disposizioni a favore degli eredi degli imprenditori agricoli a titolo principale e dei coltivatori diretti, fissando una riduzione del 50% sull'imposta dovuta come pure è stata prevista pari agevolazione per gli eredi che, qualunque sia la loro qualifica, si impegnino per almeno un decennio a non dividere ed a continuare la destinazione agricola dei terreni ereditati.

Ci è parso che la estensione della agevolazione a quest'ultimo caso sia idonea e necessaria per ovviare a quella eccessiva frammentazione delle aziende agricole,

che si verifica specialmente in occasione della apertura delle successioni ereditarie.

La riduzione del 50% sull'imposta è prevista dall'articolo 2 pure per le aziende artigiane e commerciali con ricavi annui non superiori a lire 780.000.000, sempre per le successioni in linea diretta a favore del coniuge e dei fratelli e delle sorelle già in possesso dei requisiti necessari per la conduzione delle aziende ereditate o che ne intendano conseguire i requisiti necessari per la loro gestione.

L'articolo 2 estende inoltre la riduzione delle imposte al 50% anche a favore degli eredi diretti, del coniuge, dei fratelli e delle sorelle per la successione di immobili di civile abitazione, già occupati come residenza principale degli stessi eredi. La norma introdotta viene incontro a situazioni, talvolta tragiche, di famiglie che abitano la casa di proprietà del *de cuius* la cui morte provoca il pagamento in breve termine di una alta somma di danaro di cui non si ha la disponibilità finanziaria.

Per analogia il trattamento di favore interessa anche gli eredi che ricevono in successione una abitazione, attualmente locata a terzi, e non occupata, purché dichiarino di volerla abitare loro stessi come residenza principale e non abbiano già in proprietà altra idonea abitazione per la propria famiglia e nello stesso comune.

Questa disciplina agevolativa si coordina sia con l'articolo 47 della Costituzione sia con l'attuale politica in favore della proprietà della propria abitazione.

L'articolo 3 prevede il ripristino della cosiddetta valutazione automatica dei terreni, già in vigore fino al 1972 che aveva dato ottimi risultati con la eliminazione quasi totale del contenzioso sul valore di detti beni.

Il ripristino della valutazione automatica è altresì favorito dalla recente revisione degli estimi catastali, entrati in vigore dal 1° gennaio 1985 e che garantiscono una più attuale valutazione dei terreni agricoli contro gli abusi e la non trasparenza ed imperfezione del mercato

fondario, in cui il prezzo dei terreni si determina più per il maggiore peso della forza di contrattazione delle parti che come punto di equilibrio tra domanda e offerta, e comunque con scarti tra i prezzi minimi e massimi che si distanziano notevolmente tra loro e che sono causa di enorme e crescente contenzioso tributario.

Con l'articolo 4 si è accolta una istanza delle categorie professionali intesa a definire puntualmente, secondo le nuove impostazioni di tecnica e politica forestale, anche comunitaria, l'oggetto della precedente norma agevolativa cui l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, nel senso di esonerare dall'imposta sulle successioni e donazioni tutti i terreni a bosco, qualunque sia la sua costituzione e localizzazione, purché soggetti alla sorveglianza ed ai vincoli forestali.

Parimenti per detti terreni è sembrata equa la esenzione dall'INVIM in analogia e per gli stessi motivi per i quali è stato a suo tempo disposta l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni. La soppressione dell'articolo 33 della legge n. 576 del 1975 è dettata da esigenze di coordinamento della presente proposta di legge con la precedente normativa in materia.

Infine si è ritenuto opportuno dare al contribuente l'opzione della cessione dei beni oggetto della successione all'erario in sostituzione del pagamento parziale o totale delle imposte successorie, compresa l'INVIM, l'imposta ipotecaria ed i diritti catastali, allo stesso prezzo di valutazione dell'ufficio, definitivo e non più oggetto di gravame.

Tale facoltà può essere esercitata in qualunque studio delle procedure dichiarative, accertative, contenziose e di esecuzione forzata dell'imposta e del relativo credito dello Stato, che mantiene ovviamente tutti i privilegi connessi con l'esazione di tali tributi.

La necessità di tale norma, peraltro non nuova all'ordinamento tributario, è dettata dalla situazione di profonda instabilità dei prezzi di realizzo di attività

specialmente immobiliari, che potrebbero verificarsi più marcatamente di quanto oggi non si verifichi in un mercato condizionato da spinte deflazionistiche e carente di liquidità.

Tali effetti negativi influenzano situazioni oggettivamente delicate e rese più difficili dalla indiscriminata applicazione della legislazione fiscale in materia,

È per esempio il caso, non certo limite, di due vecchi coniugi, rimasti soli, senza parenti, fruenti redditi modestissimi da pensioni sociali e al minimo, con il loro alloggio di proprietà di uno o di tutti e due, quasi sempre frutto di una vita di risparmi e di dolorose rinunce.

La morte di uno di loro, magari proprio il proprietario della loro casa, determina una situazione di allucinata disperazione: il sopravvissuto deve pagare per una imposta di successione, INVIM ecc. una somma che non ha e che certamente non potrà trovare in prestito.

Nonostante gli alleggerimenti tributari, previsti nella proposta di legge, è ben difficile che le imposte dovute possano essere pagate dal superstite vecchio pensionato perché, senza considerare l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, l'INVIM, anche ridotta del 50 per cento, l'imposta ipotecaria ed i diritti catastali sommano un prelievo fiscale non certamente sopportabile da chi si trova in quelle condizioni.

La cessione di parte della proprietà dell'alloggio all'erario e della nuda proprietà di esso, consente la permanenza del superstite nella propria casa, senza creare ulteriori problemi a quelli già tanti e gravissimi che egli ha.

È un atto di solidarietà, più che di tipo assistenziale, in cui l'interesse pubblico del fisco, inteso anche nella maniera più estremista secondo la nota sentenza della Corte costituzionale, che riconobbe la legittimità dell'INVIM, è pienamente tutelato senza peraltro produrre quelle assurdità disequitative, cui ci ha ormai abituato il funzionamento di un apparato tributario così gigantesco e mostruoso come il nostro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, modificata dall'articolo 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per le successioni apertesì dopo il 1° gennaio 1986, è sostituita dalla tariffa allegata alla presente legge.

ART. 2.

Nelle successioni in linea retta ed a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle imposte è ridotto del 50 per cento relativamente ai seguenti beni ed alle condizioni come appresso specificate:

a) i fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, devoluti a favore di agricoltori a titolo principale o di coltivatori diretti ed agli eredi che dichiarino nella denuncia di successione di volere conseguire i suddetti requisiti e che entro il triennio ne producano apposita documentazione; la stessa riduzione di imposte si applica, in ogni caso, agli eredi che mantengano indiviso il terreno agricolo e non ne mutino la destinazione agricola prima che siano decorsi dieci anni dalla data di apertura delle successioni;

b) le aziende artigiane e commerciali, che non hanno conseguito in nessuno dei tre anni immediatamente precedenti alla data di apertura delle successioni ricavi annui superiori a lire 780 milioni, devolute a favore di eredi già in possesso dei requisiti necessari per la loro conduzione o che dichiarino nella denuncia di volere conseguire tali requisiti e che entro il triennio ne producano apposita certificazione;

c) gli immobili urbani, che alla data della successione siano utilizzati dagli

eredi come civile abitazione e come loro residenza principale e che dichiarino nella denuncia di successione di volere utilizzare l'immobile urbano ricevuto in eredità come loro residenza principale sempre che non siano già proprietari, nello stesso comune, di altra idonea abitazione.

In caso di eredi minori il triennio per la produzione della certificazione richiesta nelle lettere *a)* e *b)* decorre dal compimento della maggiore età.

La inosservanza delle condizioni, di cui ai precedenti commi, determina la corresponsione delle imposte nella misura ordinaria, degli interessi per ritardato pagamento e di una soprattassa pari al doppio dell'ammontare delle imposte evase.

ART. 3.

I fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, devoluti per successione apertasi e per donazione fatta dopo il 1° gennaio 1986 non sono soggette ad accertamento se il valore dichiarato risulta determinato moltiplicando le tariffe di reddito dominicale per il coefficiente 20.

Tale coefficiente, comunque valido per gli anni 1986 e 1987, verrà successivamente aggiornato, di biennio in biennio, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base ed in proporzione all'indice dei prezzi all'ingrosso, così come rilevato dall'ISTAT per i precedenti dodici mesi.

Gli interessati possono comunque richiedere, nella denuncia di successione o nell'atto di donazione, che la tassazione sia effettuata sul valore venale, così come stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modifiche.

ART. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« Le successioni e le donazioni in linea retta ed in favore del coniuge e fratelli e sorelle, aventi per oggetto boschi comunque costituiti e soggetti alla sorveglianza ed ai vincoli dell'Autorità forestale, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'INVIM e dall'imposta ipotecaria ».

ART. 5.

L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è abrogato.

ART. 6.

Nelle successioni è data facoltà al contribuente di soddisfare il parziale o totale pagamento delle imposte successorie, delle relative INVIM, imposte ipotecarie e dei diritti catastali, mediante cessione all'erario dei beni, oggetto della successione, al prezzo di valutazione, definito e non più oggetto di gravame. Tale facoltà può essere esercitata dagli interessati in qualsiasi momento a partire dalla dichiarazione di successione fino all'esecuzione forzata.

L'offerta di cessione dei beni, irrevocabile, sospende ogni procedura di esecuzione forzata.

Gli interessi per il conseguente ritardato pagamento saranno computati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di tre punti.

L'atto di cessione è esente da qualsiasi imposta e tassa; i relativi onorari notari, ridotti della metà e le spese tutte sono a carico del cedente.

Il Governo della Repubblica emanerà entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme regolamentari per la cessione di beni a favore dell'erario, prevista dal presente articolo.

Fino all'emanazione di tale regolamentazione, è sospeso, senza interessi, ogni pagamento delle imposte di successione e relative INVIM, imposta ipotecaria e diritti catastali.

ALLEGATO

TARIFFA DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario	b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle successioni		
		Fratelli, so- relle ed affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado ed af- fini fino al terzo grado	Altri soggetti
Da 10 fino a 20	—	—	4	6
Da 20 fino a 60	—	5	7	10
Da 60 fino a 120	—	8	11	15
Da 120 fino a 200	—	9	12	17
Da 200 fino a 400	5	11	15	20
Da 400 fino a 700	8	12	17	22
Da 700 fino a 1000	11	14	19	24
Da 1000 fino a 1500	15	15	20	25
Da 1500 fino a 2000	19	16	21	26
Da 2000 fino a 3000	23	17	22	27
Da 3000 fino a 4000	27	18	23	28
Oltre 4000	31	19	24	29